# X LEGISLATURA 70<sup>^</sup> Seduta Lunedì 29 aprile 2019

Deliberazione n. 389 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Ratifica dell'accordo per l'istituzione dell'Area

integrata dello Stretto tra la Regione Siciliana, la Regione Calabria, la Città metropolitana di Messina, la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Conferenza permanente interregionale per il

coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto.

Presidente: Nicola Irto

Consigliere - Questore: Domenico Tallini

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 21 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 2 maggio 2019

SETTORE
SEGRETERIA
ASSEMBLEA
E AFFARI
GENERALI



Allegato alla deliberazione n. 389 del 29 aprile 2019

### X LEGISLATURA

### LEGGE REGIONALE

RATIFICA DELL'ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DELL'AREA INTEGRATA
DELLO STRETTO TRA LA REGIONE SICILIANA, LA REGIONE CALABRIA,
LA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA, LA CITTÀ METROPOLITANA
DI REGGIO CALABRIA E LA CONFERENZA PERMANENTE
INTERREGIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE NELL'AREA DELLO STRETTO

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 2019.

Reggio Calabria, 30 aprile 2019

IL PRESIDENTE F.to: (Nicola Irto)





#### **RELAZIONE**

L'articolo 14, comma 4, della legge regionale Calabria 31 dicembre 2015, n. 35, prevede che "mediante intesa con la Regione Sicilia, e sentita la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto per il relativo parere consultivo, possono essere istituiti servizi di trasporto pubblico locale nell'Area integrata dello Stretto costituito dalle Città metropolitane di Reggio Calabria e Messina. In tal caso, nelle forme previste dall'intesa, l'Area integrata dello Stretto costituisce un bacino ottimale interregionale e all'ente di governo partecipa la Città metropolitano di Reggio Calabria".

L'articolo 14 della legge regionale Sicilia 24 marzo 2014, n. 8, prevede che "la Regione, d'intesa con la Città metropolitana di Messina, favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nell'Area metropolitana di Messina e nella Città Metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità".

I Comuni di Messina e di Reggio Calabria, anche sulla base della sopra riportata normativa regionale, in data 29 maggio 2017 hanno stipulato un protocollo d'intesa inerente la mobilità e l'integrazione dei servizi, prevedendo varie iniziative fra le quali la definizione di un bacino ottimale dello Stretto per lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e l'istituzione del corrispondente ente di governo.

Successivamente l'iniziativa è stata condivisa dalle Città Metropolitane e dalla Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto, con proprie deliberazioni.

Infine nel 2019 gli Enti sottoscrittori hanno approvato il protocollo d'intesa in oggetto, autorizzandone la stipula. L'accordo è stato sottoscritto con firma digitale in data 03/04/2019.

La presente legge ne costituisce la ratifica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Il protocollo è principalmente finalizzato alla istituzione del bacino territoriale ottimale dell'Area integrata dello Stretto, mediante sua perimetrazione e individuazione/istituzione dell'ente di governo, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Il protocollo non prevede determinazioni in merito, ma più semplicemente l'effettuazione di una istruttoria congiunta finalizzata ad assumere le più opportune determinazioni.

Il protocollo infatti prevede che per gli aspetti attinenti l'indirizzo politicoamministrativo concernenti l'attuazione dello stesso è costituito un comitato composto da 6 membri: gli Assessori regionali competenti per materia, o loro delegati; i Sindaci metropolitani, o loro delegati; i componenti dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche dell'Area dello Stretto delegati dal Presidente del Consiglio regionale della Calabria e dal Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana. Per



l'istruttoria e l'approfondimento degli aspetti amministrativi e tecnici il Comitato di indirizzo e coordinamento si avvale di un gruppo di lavoro costituito da componenti designati in numero di due da ciascuno degli Enti che hanno sottoscritto l'Accordo.

Altri aspetti trattati nel protocollo, cui si rinvia per il dettaglio, sono relativi all'ottimizzazione dei servizi di competenza, attraverso l'integrazione degli stessi servizi e l'integrazione tariffaria, ferma restando la competenza di ciascun soggetto.

#### RELAZIONE FINANZIARIA

Il protocollo non prevede oneri finanziari. Dalle proposte di determinazioni conclusive circa l'istituzione del bacino territoriale ottimale dell'Area integrata dello Stretto potrebbero insorgere oneri, ma trattasi di determinazioni che dovranno essere assunte in fase successiva all'attuazione del protocollo stesso, che si limiterà a individuare la proposta conclusiva.

Già con deliberazione di Giunta regionale n. 49 del 04.02.2019, che ha approvato e autorizzato la sottoscrizione del protocollo di intesa, i dirigenti responsabili hanno attestato "che il provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione".

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari:

| Tubella i Officialitation. |  |           |                    |         |
|----------------------------|--|-----------|--------------------|---------|
| Articolo                   | Descrizione spese  | Tipologia | Carattere          | Importo |
|                            |  | Col       | Temporale<br>A o P | (euro)  |
|                            |  |           | AUF                |         |
| Art. 1                     | Articolo di natura ordinamentale che non comporta oneri finanziari, in quanto dispone la ratifica dell'accordo per l'istituzione dell'Area integrata dello Stretto |           |                    | 0,00    |
| Art. 2                     | Articolo ordinamentale che non implica oneri finanziari, poiché prevede la piena e intera esecuzione dell'accordo dall'entrata in vigore della presente legge      |           |                    | 0,00    |
| Art. 3                     | Reca la clausola di invarianza finanziaria   |           |                    | 0,00    |
| Art. 4                     | Dispone l'entrata in vigore della legge  |           |                    | 0,00    |
| Totale                     |  |           |                    | 0,00    |

IL SEGRETARIO F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)



# Art. 1 (Ratifica)

- 1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione è ratificato l'accordo per l'istituzione dell'Area integrata dello Stretto, tra la Regione Siciliana, la Regione Calabria, la Città metropolitana di Messina, la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto.
- 2. L'accordo di cui al comma 1 è stato sottoscritto in data 1 marzo 2019 in Palermo dall'assessore competente della Regione Calabria, dal Presidente della Regione Siciliana, dai Sindaci delle Città metropolitane e dal Presidente della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto, nel testo allegato alla presente legge.

# Art. 2 (Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 dall'entrata in vigore della presente legge regionale di ratifica.

# Art. 3 (Norma finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

# Art. 4 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 5 pagine. Reggio Calabria, 2 maggio 2019

> SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

IL SEGRETARIO (Avv. Maria Stefania Lauria)

## Accordo per l'istituzione dell'Area integrata dello Stretto

ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

fra











TORE

ETERIA MBLEA

SEGI

#### Premesso che:

1000

- ✓ gli Enti sottoscrittori del presente Accordo hanno competenza in materia di mobilità, e in particolare di trasporto pubblico locale, a vario titolo, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione Italiana e della normativa in materia, fra cui: il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la legge 7 aprile 2014, n. 56, l'articolo 3-bis del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, l'articolo 48 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50;
- ✓ l'articolo 14 della Legge regionale Siciliana 24 marzo 2014, n. 8, prevede che "la Regione, d'intesa con la Città metropolitana di Messina, favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nell'Area metropolitana di Messina e nella Città Metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità";
- ✓ l'articolo 14, comma 4, della Legge regionale Calabria 31 dicembre 2015, n. 35, prevede che "mediante intesa con lo Regione Siciliana, e sentita la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto per il relativo parere consultivo, possono essere istituiti servizi di trasporto pubblico locale nell'Area integrata dello Stretto costituito dalle Città metropolitane di Reggio Calabria e Messina. In tal caso, nelle forme previste dall'intesa, l'Area integrato dello Stretto costituisce un bacino ottimale interregionale e all'ente di governo partecipa la Città metropolitano di Reggio Calabria";

- √ l'articolo 4 della Legge regionale Calabria 27 aprile 2015, n. 12, (Legge di Stabilità regionale),
  ha istituito la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche
  nell'Area della Stretto;
- ✓ la Conferenza , nell'ambito delle funzioni istituzionali demandate dal Regolamento , approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del C.R. Calabria n. 39 del 22 giugno 2015, "può mediante l'approvazione di un apposito documento , formulare osservazioni e fornire ai rispettivi Governi regionali elementi di valutazione utili ai fini della stipulazione di intese interregionali e della predisposizione degli schemi delle proposte di legge che riguardano le attività di interesse strategico per l'Area dello Stretto" (art. 6);
- √ i Comuni di Messina e di Reggio Calabria, anche sulla base della sopra riportata normativa regionale, in data 29 maggio 2017 hanno stipulato un protocollo d'intesa inerente la mobilità e l'integrazione dei servizi, prevedendo in sintesi le seguenti iniziative:
  - la definizione di un bacino ottimale dello Stretto per lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete, ai sensi del l'articolo 3-bis del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, e l'istituzione del corrispondente ente di governo;
  - la promozione presso il Governo, anche attraverso modifiche di legge, del riconoscimento all'ente di governo di adeguata autonomia programmatoria, gestionale e finanziaria;
  - la richiesta al Governo di istituzionalizzare la continuità territoriale tra le due città, nonché di finanziare in maniera adeguata e stabile la già istituita continuità territoriale riferita ai servizi aerei di linea;
  - la promozione del coordinamento tra i servizi ferroviari calabresi e il collegamento marittimo veloce passeggeri tra Messina e Villa San Giovanni;
  - il sostegno al percorso di integrazione e coordinamento fra i servizi di trasporto pubblico locale, già offerti dalle aziende di trasporto comunali, ATM e ATAM, anche finalizzato a consorziare le due società, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa;
  - l'utilizzo di una parte cospicua delle rispettive dotazioni finanziarie previste dal PON
     Città metropolitane 2014-2020 e dal POC Metro per finalità legate alla mobilità, più in dettaglio specificate nel citato protocollo;
- ✓ la Città Metropolitana di Reggio Calabria, con deliberazione sindacale n. 61 del 08/08/2017, ha preso atto del citato protocollo condividendone l'iniziativa e le finalità;
- ✓ la Città Metropolitana di Messina, con decretazione sindacale n. 299 del 17/10/2017, allo stesso modo ha preso atto del citato protocollo condividendone l'iniziativa e le finalità;
- √ l'Ufficio di Presidenza della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle
  politiche nell'Area dello Stretto, con deliberazione n. 25 del 22/10/2018, ha preso atto del
  citato protocollo e delle deliberazioni delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
  condividendone i principi e i contenuti.

#### Preso atto che:

- ✓ la Regione Siciliana ha approvato il presente protocollo con deliberazione n.78 del 27.02.2019;
- ✓ la Regione Calabria ha autorizzato alla stipula del presente l'Assessore alle Infrastrutture, prof. Roberto Musmanno con deliberazione di Giunta regionale n.49 del 04.02.2019 riservandosi di

SETTORE EGRETERIA ISSEMBLEA ratificare lo stesso protocollo ai sensi dell'articolo 117, comma 8, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 1, dello Statuto regionale;

- ✓ la Città Metropolitana di Messina ha approvato il presente protocollo con decreto n.14 del 15.02.2019;
- ✓ la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha approvato il presente protocollo con delibera del Sindaco Metropolitano n.24 del 21.02.2019;
- ✓ la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto ha approvato il presente protocollo con deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 1 del 5.2.2019

#### Si conviene e si stipula quanto segue:

#### 1. Istituzione del bacino territoriale ottimale dell'Area integrata dello Stretto

Le Regioni si impegnano a istituire un bacino territoriale ottimale per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, ricomprendendo almeno i territori comunali di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

#### 2. Perimetrazione del bacino territoriale

Entro 60 giorni dalla stipula del presente Accordo le Regioni, sentite le Città metropolitane, individuano il perimetro del bacino territoriale, ciascuna nell'ambito del proprio territorio. La perimetrazione è effettuata con l'obiettivo di individuare ulteriori territori, oltre a quelli di cui all'articolo 1, nell'ambito di un contesto territoriale prevalentemente urbano e suburbano, meritevoli di essere inclusi nel bacino territoriale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento.

#### 3. Ente di governo del bacino territoriale

Entro lo stesso termine di cui all'articolo 2, il gruppo di lavoro di cui all'articolo 9, redige una o più proposte di istituzione o designazione dell'ente di governo del bacino territoriale ottimale dell'Area integrato dello Stretto. Ciascuna proposta è corredata da una analisi amministrativa, con particolare riferimento all'eventuale necessità di interventi legislativi regionali, e da valutazioni comparate circa i tempi di istituzione/designazione e le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento dell'ente.

Entro i successivi 30 giorni, il comitato di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 8, assume le determinazioni conclusive circa la istituzione/designazione dell'ente di governo. Tali determinazioni conclusive sono sottoposte ai competenti Organi delle Regioni per la loro formale approvazione.

#### 4. Continuità territoriale

25.05

Gli Enti sottoscrittori intendono congiuntamente richiedere al Governo la garanzia di stabile e adeguato finanziamento della continuità territoriale:

 interna, fra le due sponde dello Stretto, Reggio Calabria e Villa San Giovanni da una parte e Messina dall'altra, attraverso servizi di trasporto marittimo veloce, con tariffe assimilabili a quelle del trasporto pubblico urbano;

> TTORE RETERIA

 esterna, attraverso i servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto dello Stretto e i principali aeroporti nazionali, in regime di oneri di servizio pubblico di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008, con tariffe che tengano conto del maggiore onere connesso all'attraversamento dello Stretto per gli utenti siciliani.

Gli Enti sottoscrittori intendono altresì valutare e proporre al Governo la delega di funzioni attinenti la continuità territoriale al costituendo ente di governo, di cui all'articolo 3, ampliandone le funzioni ad oggi previste per legge, attesa la peculiarità dell'Area integrata dello Stretto.

La Regione Calabria si impegna a convocare gli altri Enti sottoscrittori alla conferenza dei servizi di cui all'articolo 36, comma 2, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, finalizzata a precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico per i servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto dello Stretto e i principali aeroporti nazionali.

### 5. Integrazione dei servizi di trasporto

Anche prima della costituzione dell'ente di governo di cui all'articolo 3, gli Enti sottoscrittori si impegnano a garantire il coordinamento dei servizi di mobilità di propria competenza, al fine di assicurare la coincidenza degli orari.

Gli Enti sottoscrittori promuovono altresì il coordinamento dei servizi di propria competenza con quelli di competenza statale e, nei limiti consentiti dalle norme in materia, con i servizi a libero mercato.

Tali azioni si intendono prioritarie e sono attuate a decorrere dalla stipula del presente Accordo.

#### 6. Integrazione tariffaria

Gli Enti sottoscrittori, ciascuno per la propria competenza, si impegnano all'integrazione tariffaria di tutti i servizi di mobilità dell'Area integrata dello Stretto.

#### 7. Integrazione di ulteriori servizi

Gli Enti sottoscrittori, ciascuno per la propria competenza, si impegnano alla riorganizzazione dell'offerta di servizi ai cittadini, secondo criteri di prossimità e tenendo conto del miglioramento dell'offerta di mobilità, perseguendo obiettivi di efficacia ed efficienza.

## 8. Comitato di indirizzo e coordinamento

Per gli aspetti attinenti l'indirizzo politico-amministrativo concernenti l'attuazione del presente Accordo è costituito un comitato composto da 6 membri:

- gli Assessori regionali competenti per materia, o loro delegati;
- i Sindaci metropolitani, o loro delegati;
- i Componenti dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche dell'Area dello Stretto delegati dal Presidente del Consiglio regionale della Calabria e dal Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Il Comitato si riunisce alternativamente a Messina e Reggio Calabria, presieduto congiuntamente dagli Assessori regionali, o loro delegati.

#### 9. Gruppo di lavoro

A STATE OF

Per l'istruttoria e l'approfondimento degli aspetti amministrativi e tecnici il Comitato di indirizzo e coordinamento si avvale di un gruppo di lavoro costituito da componenti designati

STATTORE

SECRETERIA ASSEMBLEA entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, in numero di due da ciascuno degli Enti che sottoscrivono il presente Accordo.

Il gruppo di lavoro opera in conformità agli indirizzi forniti dal Comitato di indirizzo e coordinamento.

#### 10. Natura dell'Accordo

Il presente Accordo ha la finalità di coordinare l'azione di indirizzo politico-amministrativo degli Enti che lo sottoscrivono, consentendo di valutare congiuntamente gli esiti di istruttorie effettuate anche in modalità collaborativa fra le strutture amministrative.

Attesa tale finalità, e ferma restando la competenza in materia degli Organi di governo degli Enti sottoscrittori, secondo leggi, statuti e regolamenti applicabili, ciascuno degli Enti sottoscrittori non sarà responsabile per la mancata attuazione dell'Accordo.

## 11. Efficacia dell'Accordo

L'efficacia dell'Accordo è condizionata alla sua ratifica ai sensi dell'articolo 117, comma 8, della Costituzione.

I termini in esso previsti decorrono dalla data di entrata in vigore dell'ultima legge di ratifica.

#### 12. Recesso e risoluzione dell'Accordo

Ciascun Ente sottoscrittore potrà recedere dall'Accordo mediante comunicazione agli altri sottoscrittori.

Se una delle due Regioni recede dall'Accordo, esso si intende risolto.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Per la Regione Siciliana

Il Presidente

Sebastiano Musumeci

Per la Regione Calabria L'Assessore Roberto Musmanno

Per la Città metropolitana di Messina

Il Sindaco

Cateno De Luca

N. W.

Per la Città metropolitana di Reggio Calabria

Il Sindaco

Giuseppe Falcomatà

Per la Conferenza permanente interregionale

Il Presidente

Domenico Donato Battaglia

